

Statuti

Art. 1

- ¹ La Società svizzera di diritto penale è un'associazione ai sensi degli art. 60 segg. CC.
- ² L'associazione ha per scopo di:
- a) promuovere e sviluppare ulteriormente il diritto penale e la sua applicazione pratica;
 - b) favorire la creazione di contatti tra gli attori della giustizia penale, promuovendo i rapporti di collegialità tra i propri membri e incoraggiando lo scambio di esperienze in materia penale, processuale, di polizia criminale e forense.
 - c) creare e mantenere le relazioni con società che perseguono scopi simili.

Art. 2

La sede della Società si trova nel luogo di lavoro del Segretario generale o della Segretaria generale.

Art. 3

- ¹ La Società si compone di membri attivi, di membri onorari e di membri liberi.
- ² Possono far parte della Società:
- a) giudici, pubblici ministeri, medici legali, psichiatri e psichiatrici forensi così come psicologhe e psicologi forensi, cancelliere e cancellieri, membri delle forze di polizia e persone che ricoprono posizioni analoghe al servizio della giustizia penale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
 - b) docenti, professoresse e professori universitari;
 - c) avvocate e avvocati;
 - d) altre persone che dispongono di legami con il diritto penale.
- ³ Le persone che si sono particolarmente distinte nella Società possono essere nominate membri onorari.
- ⁴ I membri che hanno cessato la loro attività professionale per raggiunti limiti di età possono essere nominati membri liberi dal Comitato dopo almeno vent'anni di appartenenza.

Art. 4

- ¹ L'ammissione alla Società avviene sulla base di una domanda scritta, sulla quale il Comitato decide in via definitiva.
- ² Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Comitato ed hanno effetto alla fine dell'anno civile.

Art. 5

- ¹ Le quote associative sono stabilite annualmente dall'Assemblea generale.
- ² I membri onorari e i membri liberi sono esenti dal pagamento della quota associativa.
- ³ Il mancato pagamento della quota annua comporta, dopo un richiamo di pagamento, la perdita della qualità di socio.

Art. 6

- ¹ Gli organi della Società sono:
 - a) l'Assemblea generale;
 - b) il Comitato;
 - c) i revisori.
- ² Gli organi operano a titolo onorifico. Il Comitato può emanare un regolamento sulle spese.

Art. 7

L'assemblea generale ordinaria si tiene ogni anno. Il Comitato o almeno 200 membri possono richiedere in qualsiasi momento la convocazione di un'assemblea generale straordinaria, indicandone lo scopo.

Art. 8

- ¹ All'Assemblea generale competono:
 - a) l'elezione della Presidenza, degli altri membri del Comitato e dei revisori dei conti.
 - b) la fissazione della quota associativa.
 - c) l'esclusione di membri per motivi diversi dal mancato pagamento della quota associativa ai sensi dell'art. 5 cpv. 2.
 - d) l'approvazione del rapporto della Presidenza, del conto annuale, del rapporto dei revisori e del preventivo.
 - e) la revisione degli statuti e lo scioglimento dell'associazione.
 - f) l'approvazione del verbale dell'ultima assemblea generale.
 - g) la nomina dei membri onorari.
- ² L'Assemblea generale adotta le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei voti espressi.

Art. 9

¹ Il Comitato si compone della Presidente o del Presidente, della Vicepresidente o del Vicepresidente e dei rappresentanti dei singoli gruppi specialistici ai sensi dell'art. 3. È composto da almeno nove persone.

² Il Comitato viene eletto per una durata di tre anni.

³ Per trattare le questioni dell'associazione che non sono di competenza dell'Assemblea generale, il Comitato costituisce un Ufficio permanente e si auto costituisce per quanto riguarda le altre funzioni.

⁴ Il Comitato dispone di un Segretariato generale permanente.

a) Il Segretariato generale è composto da:

- un membro del Comitato con la funzione di Segretaria o Segretario generale;
- un membro del Comitato con la funzione di Tesoriere.

b) Il Comitato decide in merito al profilo richiesto per i membri del Segretariato generale, all'assunzione di ulteriori collaboratori del Segretariato generale nonché quanto alla retribuzione dei membri incaricati delle funzioni di cui alla lettera a).

c) Il Segretariato generale è subordinato al Comitato.

d) Il Segretariato generale assiste il Comitato in tutte le questioni relative al perseguimento degli scopi dell'associazione.

e) Un regolamento interno disciplina i compiti e le competenze del Segretariato generale.

Art. 10

¹ Per ogni decisione del Comitato è richiesta la presenza di almeno 5 membri.

² Il Comitato e il suo Ufficio permanente sono convocati dalla Presidente o dal Presidente e, in caso d'impedimento, dalla Vicepresidente o dal Vicepresidente.

La convocazione deve avvenire qualora tre membri del Comitato ne facciano richiesta, previa indicazione delle trattande.

Art. 11

¹ Lo scioglimento della Società può essere deciso da un'Assemblea generale ordinaria o straordinaria con la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri presenti.

² In caso di scioglimento della Società, il patrimonio dell'associazione spetta a un'organizzazione esente da imposte in Svizzera che persegue lo stesso scopo o uno scopo simile.

³ È esclusa la distribuzione del patrimonio dell'associazione tra i membri.

Art. 12

Lo statuto modificato entra in vigore con effetto immediato.

Montreux, 11 giugno 2026

Il Presidente:

Alexandre Feser



La Segretaria generale:

Martina Weber



Allegato

¹ *Lo statuto è stato emanato il 2 aprile 1942 durante l'Assemblea costitutiva a Berna e approvato dalla prima Assemblea generale del 12 luglio 1942 a Lucerna.*

² *Il 7 novembre 1943, il 3 luglio 1948, il 30 ottobre 1955, il 22 maggio 1960 e il 2 ottobre 1964 sono state modificate alcune disposizioni.*

³ *L'Assemblea generale del 28 aprile 1978 a Ginevra ha modificato gli articoli 3 cpv. 4, 9 cpv. 4 e 10 cpv. 2.*

⁴ *Gli articoli 3 cpv. 2, lett. a e c, 5 cpv 3, 6 e 8 cpv. 1 sono stati adottati nella forma attuale in occasione dell'Assemblea generale del 15 maggio 2014 a Friburgo.*

⁵ *L'articolo 2 è stato modificato in occasione dell'Assemblea generale del 9 giugno 2022 a Berna.*

⁶ *In occasione dell'Assemblea generale tenutasi a Montreux l'11 giugno 2026, lo statuto è stato sottoposto a revisione totale.*